

(N. 363-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE BUIZZA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 6 aprile 1954

Autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi per la prosecuzione delle opere previste dalla legge 31 gennaio 1953, n. 68, concernente la sistemazione dei fiumi e torrenti.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 27 novembre 1952, il Senato della Repubblica, discuteva e approvava il disegno di legge n. 2254 per l'« autorizzazione di spesa per l'esercizio di opere di sistemazione dei fiumi e torrenti ».

Quel disegno di legge, ottenuta l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, divenne poi la legge 31 gennaio 1953, n. 68, con la quale il Ministero dei lavori pubblici fu autorizzato a spendere 17 miliardi di lire, per

l'esecuzione di opere idrauliche di seconda e terza categoria, classificate e da classificare, dei fiumi e torrenti del territorio nazionale, nonchè di opere di sistemazione di corsi d'acqua di pianura, nell'Italia meridionale e nelle Isole.

Il ricordato disegno di legge n. 2254 era presentato con una relazione nella quale il Ministero dei lavori pubblici, schematizzava un programma di opere da eseguire per un importo complessivo di 110 miliardi di lire.

È quindi spiegabile il rilievo fatto allora da diversi onorevoli colleghi i quali trovavano sproporzionato lo stanziamento del quale si chiedeva l'autorizzazione nei confronti della spesa complessiva programmata. Ma è altresì vero che si tratta di lavori di lunga lena, che richiedono tempo e che per la loro stessa natura, possono quindi essere finanziati gradualmente, come è altresì vero che il metodo più idoneo per risolvere problemi di tale natura è nel non fermarsi alla loro impostazione, ma nel proseguire con costanza nella loro esecuzione, una volta iniziati.

Il disegno di legge che è sottoposto alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, ha proprio lo scopo di autorizzare la spesa di altri

dieci miliardi di lire per la prosecuzione dei lavori in corso.

Alla copertura della spesa si farà fronte prelevando detta somma dal fondo globale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55. Uguale somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio.

Ritengo superfluo intrattenervi sulla opportunità di dare la vostra approvazione al disegno di legge e non dubito che, come vi domando, voi la accorderete.

BUIZZA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la prosecuzione delle opere previste dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1953, n. 68, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire dieci miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1954-55.

L'onere relativo farà carico al fondo globale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario predetto.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.